



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 "ANTONIO BAROLINI" V I C E N Z A

Via R. PALEMONE, 20 - C.A.P. 36100 - ☎ 0444 500094 - 📠 0444 504659 - ✉ segreteria@ic4barolini.it
pec: viic839009@pec.istruzione.it CODICE FISCALE 80016410245 - CODICE SCUOLA VIIC839009

Vicenza, 03 Marzo 2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA LA Legge 59/97 art. 21;

VISTO il D.L. 165 del 30/03/2001 art 53 (e successive modifiche e integrazioni) riguardante la incompatibilità e cumolo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni di cui alla delibera n° 45 del 30 Giugno 2014, in vigore nell'Istituto e meritevole di aggiornamento;

si emana

il seguente regolamento che sostituisce a tutti gli effetti il precedente.

Art. 1 - OBIETTIVI

- Disciplinare il conferimento di incarichi per attività ed insegnamenti volti ad arricchire il P.O.F. e la realizzazione di specifici progetti di ricerca e sperimentazione
- Garantire trasparenza e imparzialità nell'individuazione degli esperti esterni e nella programmazione delle spese e degli incarichi
- Assicurare peculiari competenze professionali per sopperire a motivate esigenze didattiche del POF e del PTOF

Art. 2 - DESTINATARI

- esperti esterni per incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, con contratti di prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 C.C. e disposizioni conseguenti
- incarichi a soggetti della P.A. con autorizzazione dell' Ente di appartenenza
- incarichi a soggetti con attività professionale abituale e titolari di partita IVA
- incarichi a soggetti esercenti l'attività in via occasionale

Art. 3 - REQUISITI OGGETTIVI

Visti il POF, il PTOF e il PdM,

considerate le esigenze di funzionamento e di adeguamento infrastrutturale, impiantistico e di servizio dell'I.C.

verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno e la disponibilità finanziaria, il DS individua attività, insegnamenti e interventi per i quali conferire contratto ad esperti esterni

- docenza per corsi di approfondimento
- docenza per ampliamento P.O.F.
- docenza come relatore per corsi di aggiornamento
- attività di tipo artistico o artigianale
- azioni di progetto e/o collaudo di attrezzature, forniture , adeguamenti infrastrutturali, impiantistici, tecnologici di servizio.

Art. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI:

I contratti per le attività di cui all'Art. 2 possono essere stipulati con esperti che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico inserito nel POF, nel PTOF, e PdM.

- inesistenza di specifiche competenze professionali nell'ambito dell'I.C.
- impossibilità interna determinata da indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro
- opportunità di ricorso a specifica professionalità

Art. 5 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi di selezione dovranno indicare:

- le modalità e termini di presentazione delle domande
- i titoli richiesti e valutati
- la documentazione da produrre
- la tipologia di contratto che si intende stipulare con riferimento a luogo, oggetto, durata e lo stanziamento per il progetto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Collaborazioni occasionali: si intende per collaborazioni occasionali una sola azione o prestazione per raggiungimento del fine, come convegni, seminari, singola docenza, traduzioni e simili con eventuale compenso quale rimborso spese.

Per le collaborazioni occasionali non sono previste procedure comparative di selezione e obblighi di pubblicità.

Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE

Per la valutazione dei curricula il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria, la quale predispona una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

CRITERI

I criteri di seguito indicati devono intendersi in ordine non sequenziale.

- laurea e/o specializzazione e/o diploma
- madrelingua per lingue straniere
- comprovata esperienza nel settore
- titoli, incarichi, esperienze e formazione sul campo conseguiti in coerenza con l'argomento e/o l'oggetto di gara
- aggiornamento e pubblicazioni
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- esperienze per particolari competenze intellettuali artistiche ,artigianali
- eventuale colloquio

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto sarebbe stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderà per fornire la prestazione, fornendo i titoli di tali soggetti, necessari per l'espletamento della prestazione medesima.

La valutazione dei curricula può essere integrata dalla comparazione con il compenso richiesto dall'esperto per l'esecuzione dell'incarico.

A parità di punteggio sarà data preferenza a candidati con precedente positiva collaborazione con l'Istituto o con esiti positivi di collaborazioni in altri istituti.

FACOLTA' DEL DS

Il DS ha facoltà di procedere a trattativa diretta nei seguenti casi:

- figure cui siano già stati attribuiti nel passato incarichi con esito positivo, preferibilmente nel contesto scolastico dell'I.C.;
- figura unica in possesso delle specifiche competenze richieste

Si prescinde dalla procedura di selezione di cui all'art. 6 in caso di attività svolte da soggetti che operano nel settore dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali.

Art. 7 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

La stipula del contratto tra DS ed esperto esterno per prestazione d'opera e/o incarico di docenza (nel caso di personale appartenente alla P.A.) avverrà con determinazione motivata secondo i criteri del presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto.

Art. 8 - COMPENSI

Ove possibile i compensi saranno definiti secondo le seguenti modalità:

- tabella CCNL per personale in servizio c/o altro istituto scolastico;
- comparazione delle offerte inviate dagli esperti contattati;
- secondo determinazioni di enti erogatori di finanziamento per progetti scolastici in analogia con tabella CCNL o precisi riferimenti normativi e/o contrattuali
- specifici accordi di rete;
- forfetariamente ove più conveniente all'amministrazione.

L'erogazione del compenso prevede rendicontazione sull'assolvimento dell'incarico e, laddove previsto, documentazione fiscale e imposta di bollo.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O PROROGA

Si potrà dar luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le parti potranno ricorrere al recesso unilaterale e a penali in caso di prestazione difforme da quanto previsto nel contratto.

Nel caso in cui i risultati non siano conformi a quanto previsto dall'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, il DS può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un **rapporto "intuitu personae"** per il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 11 - VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Biennale, includendo eventuali modifiche e integrazioni normative superiori.

Il presente regolamento va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto, viene pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto 4 Barolini.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr A. Emanuela Vicari

Modificato e integrato dal Consiglio di Istituto in data 03/03/2016 con delibera n° 12.